

IN QUESTA EDIZIONE

LE PRINCIPALI MISURE DEL "DECRETO LEGGE RILANCIO"

1. Non sono dovuti il pagamento del saldo IRAP per l'anno 2019 e il pagamento del primo acconto IRAP per l'anno 2020
2. Versamenti, le vecchie proroghe slittano al 16 settembre
3. L'aumento ad un milione di Euro dell'importo massimo compensabile
4. Il contributo a fondo perduto
5. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito
6. L'indennità di Euro 600
7. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
8. La trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile
9. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
10. Modifiche circa il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
11. La riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
12. Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
13. L'esenzione dall'imposta municipale proprio IMU per il settore turistico
14. La proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
15. La trasmissione telematica dei corrispettivi – sospensione delle sanzioni
16. La proroga della lotteria dei corrispettivi
17. Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
18. Erogazioni Liberali Covid-19
19. Le misure a favore degli aumenti di capitale
20. Il reddito di emergenza
21. Bonus vacanze



Vi informiamo che in data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge "Rilancio" che contiene anche una serie di misure fiscali rivolte al rilancio dell'economia; il testo integrale del predetto decreto è reperibile in internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sq>. Facciamo presente che in quanto trattasi di Decreto Legge, le misure approvate potrebbero subire ancora delle modifiche in sede di conversione in legge del Decreto di cui in oggetto.

Di seguito elenchiamo sommariamente le principali novità di interesse fiscale e societario.

1 Non sono dovuti il pagamento del saldo IRAP per l'anno 2019 e il pagamento del primo acconto IRAP per l'anno 2020

Per soggetti IVA

La disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a Euro 250 milioni nel corso dell'esercizio 2019, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuto per il 2019, né della prima rata pari al 40% (50% per i soggetti a cui si applicano li ISA), dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020; questa misura si applica anche agli enti non commerciali e agli enti del Terzo Settore. Se il conteggio IRAP dell'esercizio 2019 dovesse invece chiudere a credito, tale credito sarà utilizzabile in compensazione con altri tributi. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e società finanziari (p.e. società holding), nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

È già stato chiarito che l'importo del primo acconto IRAP 2020 non dovrà essere (ri)pagato neanche in sede di saldo IRAP per il 2020, costituendo dunque una riduzione secca dell'IRAP dovuta per il 2020.

2 Versamenti, le vecchie proroghe slittano al 16 settembre

Per soggetti IVA

I versamenti che scadevano in linea generale nel mese di marzo 2020 e che vennero prorogati già con precedente decreto (DL n. 18/2020) a giugno 2020, sono stati ulteriormente prorogati al 16.09.2020. A quest'ultima proroga si sono aggiunti i versamenti di importi dovuti in base a cartelle, ecc..

Le nuove scadenze si riassumono pertanto come segue:

Soggetti	Versamento sospeso	Nuovo termine/ versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL, ISI-IVA forfetaria) in scadenza al 16.03.2020	Rimane l'originaria proroga al 16.04.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 - 30.04.2020	16.09.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.03.2020	16.09.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni/società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 - 30.06.2020	16.09.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.03.2020	16.09.2020 (*)
Imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 fino a Euro 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) scadenti nel periodo 08.03.2020 - 31.03.2020	16.09.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.02.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia/Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.02.2020 - 31.03.2020	16.09.2020 (*)
Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 08.03.2020 - 31.03.2020	16.09.2020 (*)
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	I versamenti sospesi, in scadenza dallo 08 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento delle Dogane e degli enti locali	30.09.2020
Persone fisiche e soggetti diversi che, al 21 febbraio 2020, avevano residenza o sede negli 11 comuni della zona rossa	I versamenti sospesi, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento delle Dogane e	30.09.2020

	degli enti locali	
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a Euro 50 milioni relativi al 2019	I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA, in scadenza in aprile e maggio 2020	16.09.2020 (*)
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a Euro 50 milioni relativi al 2019	I versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA, in scadenza in aprile e maggio 2020	16.09.2020 (*)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 4 rate mensili)

I versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, che vennero prorogati già al 30.06.2020, sono stati ulteriormente prorogati al 16.09.2020. Questa proroga si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi nello scorso periodo d'imposta (periodo d'imposta 2019) non hanno superato i Euro 50 milioni e allorché il fatturato o i corrispettivi di marzo/aprile 2020, rispetto al mese di marzo/aprile 2019, si siano ridotti in misura almeno pari al 33%.

Per coloro i cui ricavi o compensi nel precedente periodo d'imposta sono stati superiori a Euro 50 milioni, la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo/aprile 2020, rispetto al mese di marzo/aprile 2019, dev'essere almeno pari al 50%. La riduzione del fatturato o dei corrispettivi dev'essere calcolato in maniera separata per i mesi di marzo/aprile, in quanto solo se nel rispettivo mese si verifica la riduzione, la nuova sospensione si rende applicabile.

Le nuove scadenze si riassumono come segue:

Soggetti	Versamento sospeso	Nuovo termine/ versamento
Imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 50 milioni (con riduzione di almeno il 33% di fatturato/corrispettivi)	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) relativi ai mesi di marzo/aprile 2020 in scadenza nel mese di aprile/maggio 2020	16.09.2020 (*)
Imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 superiori a € 50 milioni (con riduzione di almeno il 50% di fatturato/corrispettivi)	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) relativi ai mesi di marzo/aprile 2020 in scadenza nel mese di aprile/maggio 2020	16.09.2020 (*)
Imprese/lavoratori autonomi	Versamenti (IVA, ritenute lavoro	16.09.2020 (*)

che hanno iniziato l'attività dall'1.04.2019	dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL relativi ai mesi di marzo/aprile 2020 in scadenza nel mese di aprile/maggio 2020	
Enti non commerciali (compresi Enti del Terzo Settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) relativi ai mesi di marzo/aprile 2020 in scadenza nel mese di aprile/maggio 2020	16.09.2020 (*)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 4 rate mensili)

Il differimento al 16.09.2020 interessa anche gli imprenditori/professionisti con sede nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:

- IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:
 - a prescindere dai ricavi/compensi 2019;
 - in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto a quelli del mese di marzo/aprile 2019;
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilato e contributi previdenziali/premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% (50% se i ricavi/compensi 2019 sono superiori al € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto a quelli del mese di marzo/aprile 2019.

3 L'aumento ad un milione di Euro dell'importo massimo compensabile

Per soggetti IVA

Solo per l'anno 2020, i crediti tributari potranno essere usati in compensazione orizzontale (cioè con altri tributi/contributi) nel limite di un milione per anno solare, in luogo dell'attuale limite di Euro 700.000; dal 2021 tale limite in base ad attuale normativa torna alla vecchia soglia dei Euro 700.000.

4 Il contributo a fondo perduto

Per soggetti IVA

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e altri soggetti ex art. 162-bis, DPR 917/86, e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (professionisti iscritta alla Gestione separata Inps e co.co.co. che percepiscono o hanno già percepito l'indennità di Euro 600) e 38 (p.e. l'indennità di Euro 600 per i lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché a chi è contestualmente lavoratore dipendente e non spetta neanche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) che dovranno rivolgersi alle proprie casse private per capire se vi è qualche previdenza prevista.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese, professionisti ed agricoltori con ricavi/compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta 2019.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta - anche in assenza dei predetti requisiti - ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i quali stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (le cosiddette "zone rosse" ante *lock-down* nazionale).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo d'imposta 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000 nel periodo d'imposta 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare minimo del contributo a fondo perduto spettante agli aventi diritto è pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

5 Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Per soggetti IVA

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile versato del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta 2019, salvo le strutture alberghiere dove spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura ridotta del 30% dei relativi canoni versati.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel rispettivo mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (con conteggi dunque da eseguire singolarmente mese per mese).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e dell'IRAP.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6 L'indennità di Euro 600

Per tutti i clienti

Ai soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani/commercianti, lavoratori autonomi e co.co.co iscritti alla "Gestione separata INPS", già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di Euro 600, la medesima indennità pari a Euro 600 è erogata in automatico anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio invece l'indennità spetta solo ai professionisti titolari di partita IVA iscritti alla "Gestione separata l'INPS" non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in misura pari a Euro 1.000, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di Euro 600 è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Maggiori informazioni a tale riguardo direttamente sul sito INPS: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539>.

7 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Per tutti i clienti

Per semplificare: le nuove agevolazioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, nonché sulle case private (prima casa e anche "secondo case"), a patto che non siano "villette unifamiliari".

Per avere il 110% di detrazione bisogna comunque prevedere nel pacchetto dei lavori 1 di questi 2 interventi "trainanti": a) il capotto termico dell'edificio; b) la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Questi 2 interventi hanno accesso al bonus del 110% e si trainano dentro il perimetro del 110% altri 5 tipi di

interventi: l'installazione di pannelli solari, gli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari, il rifacimento delle facciate, l'installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche e tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus. In altre parole, senza cappotto o caldaia nuova, questi interventi indotti non beneficiano dell'agevolazione del 110%, ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l'ecobonus, 90% per le facciate, 50% per ristrutturazioni ecc.).

Va aggiunto che un altro tipo di bonus ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed è quello del sismabonus.

Più in particolare: La detrazione si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui prima.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi nel loro complesso devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (interventi antisismici), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi antisismici, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), DPR 917/86, spetta nella misura del 90% (cioè la detrazione delle spese assicurative). Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno un intervento di efficientamento energetico o antisismico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, intervento di ristrutturazione urbanistica), il predetto limite di spesa è ridotto ad Euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (sulle spese sostenute e calcolato sul 50% sulle predette spese, con il tetto massimo di spesa di Euro 3.000,00), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad un intervento rivolto all'efficientamento energetico.

Tutte le disposizioni finora indicate si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e fuori delle arti e professioni, (gli interventi di efficientamento energetico e l'installazione di impianti solari fotovoltaici sono applicabili solo in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale e case

private, anche se costituenti seconde case), dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

8

La trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Per tutti i clienti

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi:

- a) recupero del patrimonio edilizio (agevolazione 50%);
- b) efficienza energetica (agevolazione 50% e/o 65%);
- c) adozione di misure antisismiche (agevolazione 110%);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (agevolazione 90%);
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici (agevolazione 110%);
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (agevolazione 110%);

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione (senza tetto massimo annuale), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

9**Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Per soggetti IVA

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (senza limite di importo), ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

10**Modifiche circa il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

Per soggetti IVA

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito

d'imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 di spesa per ciascun beneficiario, nel limite dei mezzi complessivi disponibili di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (senza limiti d'importo). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

11 La riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per soggetti IVA

Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale si rende applicabile, in via stabile, l'aliquota IVA del 5%.

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, viene accordato in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA e con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione in via transitoria di un'aliquota IVA pari a zero.

12 Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Per soggetti IVA

Limitatamente all'anno 2020 gli investimenti pubblicitari beneficiano di un credito d'imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e per gli investimenti pubblicitari effettuati sugli emittenti televisivi e radiofonici locali, analogiche o digitali. La comunicazione telematica (prenotazione) è presentata nel periodo compreso tra il 01 ed il 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche (prenotazioni) già trasmesse nel periodo compreso tra il 01 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Per tali agevolazioni sono comunque riservati fondi limitati, pertanto qualora le domande supereranno i fondi, il beneficio fiscale sarà ridotto in misura corrispondente.

13 L'esenzione dall'imposta municipale proprio IMU per il settore turistico

Per soggetti IVA

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori d'immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli stabilimenti termali.

Facciamo presente che le province autonome di Bolzano e Trento hanno primaria competenza legislativa in materia, pertanto questa disposizione statale non è applicabile nell'ambito delle predette province e si auspica che i legislatori provinciali provvedano al più ad un allineamento in tal senso.

14 La proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Per tutti i soggetti

I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.07.2020 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.09.2020, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del:

- 11% per le partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché per i terreni.

Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Valgono le modalità operative delle precedenti riaperture di quest'agevolazione fiscale.

Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo segnalare tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).

15 La trasmissione telematica dei corrispettivi – sospensione delle sanzioni

Per soggetti IVA

Viene prorogato fino al 1 gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per chi nell'anno 2018 aveva meno di Euro 400.000 di fatturato è anche non sanzionato il fatto di non riuscire ad installare un registratore di cassa telematico, che vuol dire che si può continuare con i registratori di cassa non telematici eventualmente ancora in uso e/o continuare a fare ricevute fiscali cartacee fino al 31.12.2020. Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

16 La proroga della lotteria dei corrispettivi

Per tutti i soggetti

È differita al 01 gennaio 2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".

17 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Per soggetti IVA

Per semplificare: la nuova disposizione è divisa in tre parti:

- nella prima, si dispone la concessione di un beneficio fiscale ai soggetti che effettuino entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento;
- nella seconda parte si prevede la concessione di un ulteriore beneficio in rapporto alle perdite verificatesi nel bilancio 2020 rispetto all'aumento di capitale effettuato;
- infine, si disciplina la possibilità di emissione da parte delle società di strumenti finanziari partecipativi che saranno sottoscritti tramite il "Fondo Patrimonio PMI".

Più in particolare: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (anche semplificate), le società cooperative, esclusi gli intermediari finanziari e gli altri soggetti ex articolo 162-bis DPR 917/86, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso a questa misura, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a Euro 5 milioni, ovvero Euro 10 milioni (nel caso di sottoscrizione di obbligazioni o titoli da parte del "Fondo Patrimonio PMI"), e fino a Euro 50 milioni; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (che nel caso della sottoscrizione di obbligazioni o titoli da parte del "Fondo Patrimonio PMI" tale aumento di capitale non deve essere inferiore a Euro 250.000).

Sono previsti poi anche ulteriori condizioni da rispettare. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20%.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere Euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 01 gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate, visto che la ratio della norma è di incentivare il rafforzamento di capitale attuato da soci persone fisiche o da società che detengono meno del 20% di partecipazioni nella società dove attuare l'aumento di capitale sociale.

Le disposizioni si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione (senza limitazione di importo).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Ai soggetti interessati (cioè alle società che aumentano il proprio capitale sociale mediante conferimenti in denaro), è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 01 gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (senza limitazione d'importo) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Le erogazioni liberali in denaro ed in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono deducibili come segue:

Beneficiario	Erogante	Deducibilità
<ul style="list-style-type: none"> - Stato, Regione e Comuni; - Enti o Istituzioni pubbliche (Azienda Ospedaliero, enti di ricerca, ecc.); - Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, ecc.). 	Persona fisica	30% detraibile sino a un massimo di Euro 30.000
	Soggetti IRES	100% deducibile IRES e IRAP

19 Le misure a favore degli aumenti di capitale

Per soggetti IVA

Sino alla data del 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
- b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;
- c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

Sino alla data del 31 dicembre 2020 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti. I

termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

20 Il reddito di emergenza

Per tutti i soggetti

Viene introdotto il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 ("Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall'INPS in 2 quote ciascuna pari all'ammontare di Euro 400. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con certe altre indennità, e non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

21 Bonus vacanze

Per tutti i soggetti

Per tutto il 2020 viene riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito ai fini ISEE non superiore ad Euro 40.000,00 un bonus vacanze (chiamati "voucher vacanze") dell'importo massimo per famiglia di Euro 500,00 da spendere per vacanze trascorse in Italia.

Attualmente a riguardo è stato chiarito che:

- potrà essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva (o di un solo agriturismo o bed & breakfast);
- sarà fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dalla struttura ricettiva e il restante 20% è utilizzabile come detrazione fiscale dall'avente diritto;
- il corrispettivo della prestazione deve essere documentato al 100% dell'importo dovuto per la vacanza con fattura elettronica o documento commerciale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità applicative del credito.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

